



**LE PRINCIPALI MISURE E RISORSE PER IL SOCIALE
E IL SOCIO-SANITARIO CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO
2023 E NEL DECRETO LEGGE MILLEPROGHE**

**LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197- BILANCIO di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**

**DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 Disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi.**

Roma, 16 gennaio 2023

A cura del Dipartimento Welfare

LEGGE DI BILANCIO 2023

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'

➤ **Misure in materia di BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS (commi 17-19)**

Per il 2023 viene elevata a 15.000 euro la soglia ISEE di accesso al bonus sociale per i clienti domestici di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007. Inoltre, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe dell'energia elettrica rivolte ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 sono rideterminate dall'Arera.

➤ **ALIQUTA IVA per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile (comma 72)**

Viene disposta la riduzione dell'IVA al 5% per i prodotti della prima infanzia quali latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari a base di farine), seggiolini auto e pannolini, nonché per tutti i tipi di assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile.

➤ **ESENZIONE IMU su immobili occupati (commi 81-82)**

Viene disposta l'esenzione IMU in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. Per fruire del beneficio il soggetto passivo è tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al Comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto MEF da emanarsi entro il 1° marzo 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione. Contestualmente si prevede un ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni a decorrere dal 2023; le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

➤ **REDDITO DI CITTADINANZA – disciplina transitoria (commi 294-296 e 313-319)**

294-296. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; inoltre, è alternativo agli incentivi per l'impresa e per il lavoratore già previsti all'art. 8 del decreto RdC (dl 4/2019, convertito con modif. dalla legge 26/2019).

313-314. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del Reddito di Cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità** (in luogo delle attuali 18 rinnovabili), ad eccezione dei nuclei con persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.

315.A decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti in età lavorativa che sono tenuti alla sottoscrizione dei patti per il lavoro devono essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, il nucleo del beneficiario RdC decade dal diritto alla prestazione. Le Regioni sono tenute a trasmettere all'Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

316.A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del RdC appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1 c. 622 legge 296/2006, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal MLPS, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

317. Modifiche al dl 4/2019 (cd. "decreto RdC"):

- (aggiunta al comma 1 lettera b art. 3 decreto RdC) la componente del beneficio RdC ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione (pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui) "è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone".
- (aggiunta di un comma 1-bis all'art. 3 decreto RdC) con decreto del MLPS da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono individuate le modalità di attuazione delle norme dei periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1 (ossia relative alla componente del beneficio RdC ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui). Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- (aggiunta al comma 8 art. 3 decreto RdC) nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro

lordi. Sono comunicati all'Inps esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.

- (modifica del comma 5 art. 4 decreto RdC) **tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune devono essere impiegati in progetti utili alla collettività (PUC) e non più soltanto un terzo di essi.**
- (modifica alla lettera e) comma 5 art. 7 decreto RdC) la decadenza dal Rdc scatta già al rifiuto della prima offerta di lavoro e non più di una di due (scompare anche la specifica della congruità dell'offerta prevista dal decreto RdC).

318. A decorrere dal 1° gennaio 2024, è prevista l'abrogazione della misura Reddito di cittadinanza.

319. Il Fondo per il Reddito di Cittadinanza è ridotto di 958 milioni di euro per l'anno 2023.

➤ **FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E ALL'INCLUSIONE ATTIVA (comma 321)**

Ai fini dell'**organica riforma delle misure di sostegno alla povertà** e di inclusione attiva, è istituito nello stato di previsione del MLPS il «**Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva**», nel quale confluiscano le economie derivanti dalla **soppressione dal 2024 del Reddito di Cittadinanza** rideterminate al netto dell'incremento di spesa previsto per l'Assegno unico e universale.

➤ **REDDITO ALIMENTARE (commi 434-435)**

È istituito nello stato di previsione del MLPS il «**Fondo per la sperimentazione del Reddito alimentare**», con la dotazione di **1,5 milioni per il 2023 e di 2 milioni annui a decorrere dal 2024**. Il Fondo è destinato a finanziare la sperimentazione del «Reddito alimentare» **nelle Città metropolitane** quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di **pacchi alimentari** realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un Centro di distribuzione o presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. **Con decreto del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali, da adottare **entro 60 giorni (1° marzo 2023)** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definite le modalità attuative, la platea dei beneficiari nonché le forme di **coinvolgimento degli enti del Terzo settore**.

➤ **Agevolazioni per L'ACQUISTO DI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ (commi 450-451)**

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura un fondo, con una dotazione di **500 mln per il 2023**, destinato all'**acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con ISEE non superiore a 15.000 euro**, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Entro 60 giorni (1° marzo 2023) dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con **decreto del Ministro dell'agricoltura** di concerto con il MEF, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi

conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, **da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza.**

d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

➤ **ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO (commi 320 e 357-358)**

La minore spesa per mensilità RdC non erogate contribuisce in parte a finanziare un incremento della spesa per l'Assegno unico e universale (d.lgs. 230/2021), pari a 11 mln per il 2023, 708,8 mln per il 2024, 717,2 mln per il 2025, 727,9 mln per il 2026, 732,2 mln per il 2027, 736,5 mln per il 2028 e 740,8 mln annui a decorrere dal 2029.

Si prevede l'**Incremento del 50% dell'Assegno Unico Universale (AUU) a partire dal 2023** per ciascun figlio di età inferiore a un anno, nonché per i nuclei con 3 o più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni in presenza di livelli ISEE fino a 40.000 euro.

Si rendono strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge 73/2022 ("di semplificazioni", art. 38) per i figli maggiorenni disabili. Il citato decreto-legge DL n. 73/2022, infatti, limitava al solo anno 2022 il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro (per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante). Inoltre, nel DL n. 73/2022 veniva disposta, limitatamente al 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, sempre limitatamente al 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (art. 5 dlgs n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge disponeva l'incremento di 120 euro al mese.

Infine, la legge di bilancio 2023 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione forfettaria riconosciuta per i nuclei familiari con quattro o più figli (pari a 100 euro mensili per nucleo ex art. 4 c. 10 dl 230/2021) è incrementata del 50%.

Per effetto di tali disposizioni si stabilisce un incremento della spesa per l'Assegno unico e universale pari a 409,2 mln per il 2023, 525,7 mln per il 2024, 542,5 mln per il 2025, 550,8 mln per il 2026, 554,2 mln per il 2027, 557,6 mln per il 2028 e 560,9 mln annui a decorrere dal 2029.

➤ **CONGEDO PARENTALE (comma 359)**

L'indennità corrisposta per il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è elevata all'80% della retribuzione, in maniera alternativa tra i genitori, per una durata massima

di 1 mese fino al sesto anno di vita del bambino; la misura si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità (Capo III e IV del d.lgs. 151/2001) successivamente al 31 dicembre 2022.

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA

➤ **Fondo per le PERIFERIE INCLUSIVE (commi 362-364)**

Per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità e per contrastare i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche delle grandi Città, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è istituito **presso il MEF il "Fondo per le Periferie inclusive", con una dotazione di 10 milioni per il 2023**. Il Fondo, **destinato ai Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti**, mira al finanziamento di progetti finalizzati all'**inclusione sociale di persone con disabilità** nelle periferie e al miglioramento del livello di autonomia.

Con **DPCM o decreto del Ministro per le disabilità**, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, **previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 90 giorni (31 marzo 2023)** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio sono definiti:

- a) i tempi e modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Comitato di valutazione, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione;
- c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.

Con il medesimo decreto è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un **Comitato per la valutazione dei progetti**, composto da 2 rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità (di cui uno con funzioni di presidente), da 1 rappresentante del MIT, del MEF e del MLPS, nonché da 1 rappresentante dell'**ANCI**.

➤ **Contributo straordinario in favore degli Enti del Terzo Settore (commi 366-368)**

Viene disposto l'incremento di **5 milioni di euro per il 2023** del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario in proporzione all'incremento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021 (art. 8 c. 1 dl 144/2022, convertito con modif. dalla legge 175/2022). Tale rifinanziamento è destinato in via esclusiva alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (**IPAB**) che erogano **servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani**. Con **DPCM**, di concerto con il Ministro per la disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo, i criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER LE POLITICHE SOCIALI

➤ Misure di semplificazione in materia di Isee (comma 323)

Dal 1° gennaio 2023 la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) da parte del cittadino avviene prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità precompilata, fermo restando la possibilità di presentarla nella modalità ordinaria. Con decreto del MLPS, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

Decreto Legge 29 DICEMBRE 2022, N.198 (CD. DL “MILLEPROROGHE”)

Assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato

(art.1, comma 19) Il DL 29 dicembre 2022, n.198 (cd. **DL “Milleproroghe”**), attualmente in fase di conversione al Senato (ddl AS 452), recependo una proposta emendativa dell'ANCI, prevede, all'art.1 comma 19, **la proroga delle disposizioni che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali.**

La norma consente le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali che abbiano maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione. Tale norma consente di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni dei Servizi sociali comunali, in particolare della presa in carico dei beneficiari degli interventi da parte degli assistenti sociali e della salvaguardia della relazione tra assistente ed assistito.

PRINCIPALI LINEE ATTIVE DI FINANZIAMENTO

Ai sensi del **DECRETO MEF 30 dicembre 2022** - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025
(Supplemento ordinario n. 44 alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2022)

FONDO POVERTA':

Stanziamiento 2023: 622 mln
Stanziamiento 2024: 617 mln
Stanziamiento 2025: 617 mln

Fondo stabilizzato, destinato ai Comuni e ripartito direttamente tra gli ATS per interventi e prestazioni sociali.

FONDO REDDITO DI CITTADINANZA:

Stanziamiento 2023: 7,8 miliardi
Stanziamiento 2024: 0
Stanziamiento 2025: 0

Fondo non destinato ai Comuni (erogazione del beneficio economico RdC ai cittadini), abrogato dal 2024.

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA POVERTA' E ALL'INCLUSIONE ATTIVA

Stanziamiento 2023: 0
Stanziamiento 2024: 7 miliardi
Stanziamiento 2025: 7 miliardi

Nuovo fondo istituito dall'art. 1 c. 321 della Legge di Bilancio 2023, finalizzato alla riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, in cui confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 del Reddito di Cittadinanza e del relativo fondo. Non destinato ai Comuni.

FONDO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO ALIMENTARE

Stanziamiento 2023: 1,5 mln
Stanziamiento 2024: 2 mln
Stanziamiento 2025: 2 mln

Nuovo fondo istituito dall'art. 1 comma 434 della Legge di Bilancio 2023, stabilizzato dal 2024. Destinatari e modalità di erogazione da definire con decreto MLPS.

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI:

Stanziamiento 2023: 390,9 mln
Stanziamiento 2024: 390,9 mln
Stanziamiento 2025: 390,9 mln

Fondo stabilizzato, destinato ai Comuni per interventi e prestazioni sociali.

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

Stanziamiento 2023: 865,3 mln

Stanziamiento 2024: 913,6 mln

Stanziamiento 2025: 962,3 mln

Fondo stabilizzato, destinato ai Comuni per interventi e prestazioni sociali.

FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (già Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

Stanziamiento 2023: 350 mln

Stanziamiento 2024: 350 mln

Stanziamiento 2025: 350 mln

Fondo stabilizzato, sinora non destinato ai Comuni ma destinato a finanziare gli interventi previsti dalla Legge delega di riforma sulla disabilità (legge n. 227 del 22 dicembre 2021).

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ("DOPO DI NOI")

Stanziamiento 2023: 76,1 mln

Stanziamiento 2024: 76,1 mln

Stanziamiento 2025: 76,1 mln

Fondo stabilizzato, destinato ai Comuni per interventi e prestazioni sociali.

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

Stanziamiento 2023: 25,8 mln

Stanziamiento 2024: 25,8 mln

Stanziamiento 2025: 25,8 mln

Fondo non stabilizzato, destinato ai Comuni per interventi e prestazioni sociali.

FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Stanziamiento 2023: 50 mln

Stanziamiento 2024: 0

Stanziamiento 2025: 0

Fondo istituito dall'art. 34 del dl 41/2021 convertito con modif. dalla legge 59/2021 (cd. "dl Sostegni"), per finanziare interventi e progetti attuati da soggetti pubblici e privati (tra cui i Comuni) per la promozione e la realizzazione di infrastrutture anche digitali, l'inclusione lavorativa e sportiva e il turismo accessibile, e iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico. Fondo non rifinanziato dal 2024.

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Stanziamiento 2023: 104 mln

Stanziamiento 2024: 104 mln

Stanziamiento 2025: 104 mln

Fondo stabilizzato, destinato parzialmente ai Comuni per interventi e prestazioni sociali.

FONDO INFANZIA E ADOLESCENZA (per i 15 Comuni riservatari ex L.285/1997)

Stanziamiento 2023: 28,7 mln

Stanziamiento 2024: 28,7 mln

Stanziamiento 2025: 28,7 mln

Fondo non stabilizzato, destinato alle 15 Città riservatarie per interventi e prestazioni sociali.

FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Stanziamiento 2023: 18 miliardi

Stanziamiento 2024: 19 miliardi

Stanziamiento 2025: 20 miliardi

Fondo stabilizzato, non destinato ai Comuni (erogazione dell'Assegno ai cittadini).